



Decreto Dirigenziale n. 124 del 25/03/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI MADDALONI (CE) - 10^a SEDE FARMACEUTICA URBANA -
RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' AL COMUNE DI MADDALONI - GESTIONE
AFFIDATA ALLA SOCIETA' DENOMINATA " GE.FARMA.CO S.R.L.".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto P.G.R.C. nr. 306 del 18.04.2002, essendosi verificato un utile incremento demografico, ai sensi dell'art. 1 della legge nr. 475/1968 come modificato dalla legge nr. 362/1991, sono state istituite, in ambito di revisione, relativa all'anno 1998, nuove sedi farmaceutiche per i Comuni della provincia di Caserta e, risulta per il Comune di Maddaloni, sussistendo i presupposti e le condizioni, la 10^a sede;

che, Il Settore Farmaceutico dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria della Regione, con nota nr. 3218 del 18.06.2002, comunica al Sindaco del Comune di Maddaloni, in ambito di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche dei comuni della Regione, relativa all'anno 1998, l'istituzione della 10^a sede, precisando che, l'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente, può esercitare il diritto di prelazione mediante manifestazione di volontà espressa con atto deliberativo consiliare, nel termine perentorio di gg. 60, a pena di decadenza, esprimendo, anche, l'intento di voler assumere la gestione della titolarità della citata farmacia;

che, il Dott. Comella Giulio + 8, tutti titolari farmacisti del Comune di Maddaloni, hanno opposto ricorso innanzi al TAR Campania, per l'annullamento, previa sospensiva del Decreto P.G.R.C. nr. 306 del 18.04.2002, nella parte in cui prevede l'istituzione di una nuova sede farmaceutica;

che, il TAR Campania, con ordinanza nr. 3267 del 03.07.2002, ha accolto la domanda incidentale di sospensione presentata da nr. 9 titolari di farmacie del Comune di Maddaloni nel ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione del D.P.G.R. n. 306 del 18.04.2002, nella parte in cui prevede l'istituzione di una nuova sede farmaceutica in tenimento del Comune di Maddaloni (CE), a seguito di revisione relativa all'anno 1998;

che, con Deliberazione nr. 58 del 19.09.2002, avente ad oggetto "Istituzione 10^a sede farmaceutica in Maddaloni – Diritto di prelazione", il Consiglio Comunale esprime la volontà di esercitare il diritto di prelazione riguardo alla 10^a sede farmaceutica, ai sensi delle leggi 475/68 e 362/91, fatto salvo l'esito del ricorso in sede giurisdizionale avverso il Decreto P.G.R. n. 306/2002;

che, con Decreto Dirigenziale n. 1172 SAN/FARM del 12.12.2003, è stata approvata la nuova pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Caserta (revisione all'anno 2002) per quanto attiene il Comune di Maddaloni si è provveduto a riassorbire la 10^a sede farmaceutica, soprannumeraria, per avvenuto decremento demografico;

che, con nota nr. 0131527 del 17.02.2004, il Dirigente del Settore Farmaceutico dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria della Regione, comunicava al Sindaco del Comune di Maddaloni che con Decreto Dirigenziale n. 1172 SAN/FARM del 12.12.2003, è stata approvata la nuova pianta organica delle farmacie dei Comuni della provincia di Caserta (revisione all'anno 2002) per quanto attiene il Comune di Maddaloni si è provveduto a riassorbire la 10^a sede farmaceutica, soprannumeraria, per avvenuto decremento demografico;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 220 SAN/FARM del 22.12.2004, per effetto della Ordinanza del TAR Campania nr. 2473 del 28.04.2004 è stata reintegrata la 10^a sede del Comune di Maddaloni;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 47 SAN/FARM del 09.06.2010, per effetto dell'art. 1 – comma 8 L.R. nr.2 del 21.01.2010 veniva soppressa la sede farmaceutica nr. 10 del Comune di Maddaloni;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 126 SAN/FARM del 26.10.2010, veniva reistituita a seguito della revisione della P.O. (relativo all'anno 2010) la sede nr.10 del Comune di Maddaloni;

che, con nota nr. 45/SIND del 15.03.2012 il Sindaco del Comune di Maddaloni visto il D.D. nr. 220 del 22.12.2004, richiede nuovamente il diritto di prelazione al Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Caserta;

che, la legge Regionale 01.12.2010, nr. 15 sancisce l'abrogazione dell'art. 1 – comma 8 L.R. nr.2 del 21.01.2010, e la perdita degli effetti giuridici degli atti adottati in applicazione della norma abrogata;

che, lo S.T.A.P. Assistenza Sanitaria di Caserta, con nota 0440416 del 07.06.2012, considerata la volontà espressa dal Comunale di esercitare, nuovamente, il diritto di prelazione riguardo alla 10^a sede farmaceutica, in conformità a quanto deciso con propria delibera di C.C. nr. 58/2002, e visto il decreto Dirigenziale nr. 220/2004 di reintegro per effetto dell'Ordinanza del TAR Campania 2473/2004, ed in riferimento a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 della legge 475/68 e art. 10 della legge 362/91, sollecita l'Amministrazione Comunale ad attivare le procedure consequenziali preordinate alla scelta della forma di gestione e alla apertura dell'esercizio farmaceutico, nei modi previsti dalla normativa vigente;

che, con nota nr. 168365 del 10.03.2014 a firma del Dirigente della U.O.D. e del Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, si diffida il Comune di Maddaloni, considerato la persistente inerzia, nonostante i solleciti effettuati alla adozione degli atti necessari finalizzati all'apertura della farmacia e visto il ritardo ingiustificato, si invita l'Amministrazione interessata entro il termine perentorio di 120 giorni a trasmettere gli atti richiesti per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale;

che, con nota nr. 336872 del 16.05.2014 a firma del Dirigente della U.O.D. e del Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, si sollecita il Comune di Maddaloni ad adempiere alla summenzionata ns. nota prot. nr. 168365 del 10.03.2014. Valutando che alla data dell'8.07.2014 scadrà il termine perentorio dei 120 giorni, si diffida lo stesso Sindaco ai sensi della L. 241/90, che, trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà inderogabilmente avviata la procedura per la dichiarazione di decadenza;

che, con nota nr. 18392 del 04.07.2014 il Comune di Maddaloni comunica che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per individuare il soggetto a cui affidare la gestione della farmacia comunale, indetta con bando pubblicato il 25.10.2013 e, considerato che non è pervenuta alcuna offerta, il bando è stato nuovamente promosso il 12.06.2014, stabilendo quale termine di presentazione delle offerte il 30.07.2014. Pertanto, l'Amministrazione comunale, con la succitata nota, chiede una proroga ai termini dei 120 giorni, come ordinato dalla Regione;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 156 del 29.07.2014, della Unità O.D. 08 della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, il Comune di Maddaloni è dichiarato decaduto dal diritto di prelazione e, conseguentemente, dal diritto dell'assunzione della gestione della sede farmaceutica nr. 10, rimettendo la stessa tra le sedi farmaceutiche vacanti, e che la stessa verrà assegnata, al privato esercizio, nell'ambito del concorso bandito con D.D. nr. 13/2009;

PRESO ATTO

che, il Comune di Maddaloni, ha opposto ricorso innanzi al TAR Campania, per l'annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti ad esso preordinati, connessi e conseguenti del decreto dirigenziale della Unità O.D. 08 della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale nr. 156 del 29.07.2014, con il quale il Comune di Maddaloni è stato dichiarato decaduto dal diritto di prelazione sulla sede farmaceutica nr. 10;

VISTA

la Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, avente ad oggetto, "Interventi di Rilancio e Sviluppo dell'Economia Regionale nonché di Carattere Ordinamentale e Organizzativo (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2014)", ed in particolare il comma 193 dell'articolo unico che testualmente recita "I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, al competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione regionale;

CONSIDERATO

che, con nota 0111002, del 18.02.2015, all'uopo interpellata, sull'accoglimento operato dal Collegio giudicante, l'Avvocatura Regionale ha ribadito la necessità – in attesa di definitive disposizioni della Magistratura Amministrativa – di doversi attenere nella fase decisionale delle decadenze, da dichiarare nei confronti dei Comuni interessati, ai soli fini dei termini prescritti, autorizzando la titolarità della sede farmaceutica ai soli enti che, alla data del 31.12.2014, abbiano presentato tutta la documentazione propedeutica a tale rilascio;

RITENUTO

di dover prendere atto che il termine perentorio concesso, entro cui concludere il procedimento amministrativo è stato prorogato, con la Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, al 31.12.2014;

VISTE

l'istanza, prot. 35826 del 24.12.2014, presentata dal Comune di Maddaloni, acquisita in data 30.12.2014 al protocollo nr. 0883293 della U.O.D. 08 Politica del Farmaco e Dispositivi, con la quale viene richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, l'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della farmacia Comunale sede nr. 10, ubicata al Via Appia, indicando la dott.ssa Clara Iadevaia, nata a Maddaloni (CE) il 09.07.1988, iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 001871 dal 06.02.2012, quale direttore tecnico;

la Determinazione Dirigenziale nr. 771, del 23.12.2014, con la quale il suddetto Comune ha affidato alla Società "GE.FARMA.CO S.r.l.", con sede legale in Sessa Aurunca (CE) Via Vico S. Michele - frazione Corigliano, nr. 1, partita Iva 03059450613, la concessione del servizio pubblico di farmacia comunale, a seguito di espletamento procedura di gara ad evidenza pubblica;

che, in data 04.08.2015, è stato stipulato regolare contratto di servizio per la gestione della farmacia urbana, 10^a sede farmaceutica della P.O. del Comune Maddaloni, registrato alla Agenzia delle Entrate di Caserta il 04.08.2015 al nr. 8174 Serie 1T;

il certificato rilasciato dal Comune di Maddaloni, prot. 9465 del 24.12.2014, con il quale si attesta che la sede della farmacia comunale in Via Appia, è posta ad una distanza di oltre 200 mt. da altre farmacie e soddisfa le esigenze del comprensorio ove è ubicata;

il certificato di igienicità, protocollo 106690 del 15.12.2015, per l'attività di "Farmacia" dei locali prescelti rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione – U.O.P.C. Distretto 13 - ASL CE;

la planimetria dei locali, siti nel comune di Maddaloni (CE), alla Via Appia, nn. 178-180-182-184, censito al NCEU al foglio 5, particella 5609, sub 102 e foglio 5 particella 5609 sub 146, con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Geom. Benito Gagliarde, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Caserta al n. 3127;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questa U.O.D. 08 è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

ATTESO

che sussistono i presupposti di fatto e di diritto e ricorrono le condizioni in forza del quale è consentita la legittimità del riconoscimento relativo la titolarità della farmacia urbana - 10^a Sede farmaceutica del Comune di Maddaloni (CE) - al Comune medesimo e la gestione alla società "GE.FARMA.CO. S.r.l.";

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della G.R.C." pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;

VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";

VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";

VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 con la quale è stato disposto tra l'altro il conferimento dell'incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

VISTE le note prot. n. 2178/SP del 24.10.2013 e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31.10.2013 dell'Assessore alle Risorse Umane;

VISTO il DPGR n. 284 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

VISTA la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento Diglio Giovanni, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politica del farmaco e dispositivi.

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di riconoscere, al Comune di Maddaloni (CE) la titolarità della Farmacia Urbana 10^a sede farmaceutica della vigente Pianta Organica del Comune di Maddaloni, ubicata alla Via Appia, nn. 178-180-182-184, censito al NCEU al foglio 5, particella 5609, sub 102 e foglio 5 particella 5609 sub 146, avendo il predetto

Ente esercitato il diritto di prelazione, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 9 della Legge 475/68 come risulta modificato dall'art. 10 della Legge 362/91 e la gestione alla Società "GE.FARMA.CO S.r.l.", con sede legale in Sessa Aurunca (CE) Via Vico S. Michele - frazione Corigliano, nr. 1, partita Iva 03059450613. La direzione tecnico – professionale della farmacia comunale è affidata alla dott.ssa Clara Iadevaia, nata a Maddaloni (CE) il 09.07.1988, iscritta all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 001871 dal 06.02.2012;

di subordinare l'efficacia del presente atto alla effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui all'art.111 del R.D. n.1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire garanzia per un servizio ottimale;

di precisare che, il rappresentante legale della società denominata "GE.FARMA.CO S.r.l.", entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento dovrà inviare lo statuto della società ed ogni successiva variazione alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, all'Assessore alla Sanità della regione Campania, all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, come previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 novembre 1991, nr. 362;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Maddaloni (CE);
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta;
- all'A.S.L. CE;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Nicola D'Alterio